



Nr84 di repertorio
in data -
31/3/2021._._.
L'ufficiale Rogante

Ministero dell'Economia e delle Finanze

GUARDIA DI FINANZA

Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione

Via delle Fiamme Gialle 18/20

Pec RM0630000p@pec.gdf.it

Codice fiscale n. 97092690581

Schema di
contratto d'appalto
(articolo 43, comma
1, d.P.R.
5 ottobre 2010, n.
207

CONTRATTO in forma pubblico-amministrativa stipulato a seguito di procedura aperta sopra soglia comunitaria, mediante sistema informatico di acquisizione in modalità ASP (Application Service Provider) di Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 60 del Dl. Lgs 50/2016, per l'acquisizione del servizio di psicologi, di chimico e di medici specialisti in varie branche rispettivamente per le attività psico-attitudinali e sanitarie reclutative ed extra-reclutative del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza. 2021-2022

LOTTO NR 25- OCULISTICA

CIG 8439261A7B

L'anno _2021 il giorno 23 del mese di marzo, presso la sede del Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, sita in Lido di Ostia (Roma), via delle Fiamme Gialle n. 18/20, viene firmato il presente atto sottoscritto dal Cap. Aldo Galante, in qualità di Ufficiale Rogante, giusto provvedimento di nomina n. 4 del 20/03/2018 - delegato al ricevimento dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione della Guardia di Finanza e dalle parti del contratto di seguito indicate - **Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione (C.F. 97092690581)**, con sede in Lido di Ostia (Roma), via delle Fiamme Gialle n. 18/20, rappresentato

dal Col. Aniello Albano, nato a domiciliato, agli effetti di quest'atto, presso la sede dell'Ente suindicato, il quale, in virtù dell'art. 97 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ed ai sensi degli articoli 10 comma 1, lett. h) e 28, comma 1, lett. b) della Determinazione del Comando Generale – Direzione di Amministrazione n. 9000 datata 24 gennaio 2006, interviene, in nome e rappresentanza della Guardia di Finanza, nella sua qualità di Capo Gestione Amministrativa del predetto Istituto (di seguito per brevità anche "Committente" o "Stazione Appaltante" o "Amministrazione" o "Re.T.L.A");

E/

Dr. Francesco Mazzeo - Codice Fiscale;

- Partita Iva:

(nel seguito per brevità anche Professionista" o "Aggiudicatario").

Nel prosieguo del presente contratto il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione verrà definito anche "Amministrazione";

SI PREMETTE CHE:

1. il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico; esso integra le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara nonché nell'Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati, con prevalenza su queste in caso di contrasto;

2. con determina a contrarre n. 225964 del 10.09.2020, il Sottocapo di Stato Maggiore ha autorizzato l'espletamento di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, mediante sistema informatico di acquisizione in modalità ASP (Application Service Provider) di Consip S.p.A., ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel seguito denominato per brevità "Codice"), con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (70 punti offerta tecnica, 30 punti offerta economica), ai sensi degli articoli 95, comma 3, lett. a) e 144, comma 1 del Codice, per l'affidamento della fornitura del servizio di medici specialisti di primo accertamento e di revisione, specializzati in varie branche, e di un chimico, per le attività sanitarie del Centro di Reclutamento, nonché di nr. 15 psicologi, da impiegare nell'ambito degli accertamenti attitudinali ai sono sottoposti i candidati alle procedure di selezione indette dal Corpo.
3. il bando di gara è stato pubblicato, secondo quanto previsto dagli artt. 72, 73 e 216, comma 11 del Codice, sulla G.U.U.E. GU/S n. 207 del 20.10.2020, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 124 del 23.10.2020 e pubblicato per estratto su nr. 4 quotidiani a rilevanza nazionale e locale;
4. in data 02.12.2020 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che 19 operatori hanno presentato offerta;
- In particolare il professionista in parola sarà impiegato:
- negli accertamenti medici ed attitudinali di arruolamento, relativi a procedure concorsuali diverse, da effettuare tenendo conto delle prescrizioni contenute nel D.M. 17 maggio 2000, nr.155, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nella

	Determinazione Dirigenziale del Comandante Generale del	
	Corpo nr.56974/17 datato 21 febbraio 2017, interfacciandosi con	
	il Capo Ufficio Sanitario, il Capo Ufficio Selezione del Personale	
	e/o le preposte Sottocommissioni concorsuali;	
	- negli accertamenti cosiddetti extra-reclutativi, che ricomprendono	
	prestazioni professionali nei confronti di personale del Corpo	
	oppure relativi ad incombenzi rimessi al Corpo a seguito di	
	ordinanza istruttoria del T.A.R..	
	5. alla presente procedura di affidamento per il Lotto n. 25,	
	concernente N. 1 Specialista in Oculistica, è stato attribuito il CIG n.	
	8439261A7B;	
	6. con verbale di proposta di aggiudicazione n 8 del 02.02.2021 la	
	prestazione oggetto del presente contratto è stata aggiudicata, al	
	libero professionista sopra generalizzato, avendo lo stesso ottenuto	
	il maggior numero di punti con riferimento al miglior rapporto	
	qualità/prezzo, valutato sulla base dei parametri indicati negli	
	allegati al Disciplinare di gara;	
	7. con decreto di aggiudicazione n. 8 datato 15.02.2021 la predetta	
	proposta di aggiudicazione è stata resa definitiva;	
	8. Il professionista dichiara che quanto risulta dal presente contratto e	
	dai suoi allegati, nonché dalla lettera di invito, dal Capitolato	
	Tecnico Istitutivo, dal Capitolato d'Oneri del Centro di Reclutamento	
	e dal Capitolato d'Oneri della Stazione Appaltante, definisce in	
	modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e,	
	in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una	
	idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la	
	formulazione dell'offerta;	
	4	

9. il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, secondo le norme vigenti, facendo salva l'applicazione dell'art. 22 del D.lgs 82 del 07.03.2015;

10. il libero professionista, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 "Condizioni generali di Contratto" e 1342 "Contratti conclusi mediante moduli o formulari" Cod. Civ., di accettare tutte le condizioni ed i patti contenuti nel presente atto e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Contratto;

11. l'Aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto al punto 9 del Disciplinare di gara;

12. il sottoscritto Ufficiale Rogante ha preso visione dei sottoelencati documenti, agli atti della stazione appaltante:

- Dichiarazioni necessarie per l'ammissione alla gara;
- Documentazione Amministrativa;
- Offerte economiche;
- Verbale della Commissione di gara
- Decreto di aggiudicazione definitivo nr. 8 del 15.02.2021;
- Ricevuta del pagamento delle spese ed oneri fiscali.

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati, ancorché

non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Le parti convengono che le premesse e tutti i documenti di gara indicati in premessa costituiscono quindi parte integrante e sostanziale del presente contratto e dichiarano di averne preso piena e totale conoscenza.

Per questo contratto, inoltre, il Professionista dovrà osservare tutte le norme in vigore nonché quelle espressamente previste:

- dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture;
- dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n 207, per quanto applicabile, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici;
- dal D.M. 14 dicembre 2005 n. 292, recante il *“Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza”*;
- dal D.M. del 24 ottobre 2014 n. 181, recante il *“Capitolato Generale d’Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza”*;
- dal Regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalla Legge e dal Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, rispettivamente approvati con RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;

- dalle disposizioni contenute nel Codice Civile;
- dal Capitolato d'Oneri della Stazione Appaltante, ivi compreso quello redatto dal Centro di Reclutamento e i suoi allegati.

L'Aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuto a osservare e ad adeguarsi - a sua cura e spesa – a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento e alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità nel comparto professionale interessato. L'Aggiudicatario è tenuto, altresì, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ad adeguarsi a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente atto nel comparto economico di riferimento.

L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che dalle clausole del medesimo e dei suoi allegati, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici di forniture e servizi, dalle norme del Codice Civile e di contabilità generale dello Stato, dalle disposizioni normative concernenti l'oggetto specifico del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Col. Aniello Albano, nella sua accennata qualità, conferisce al libero professionista, che accetta, l'appalto della fornitura del servizio di n. 1 specialista in Oculistica - revisione (Lotto n. 25), alle condizioni indicate negli articoli seguenti e come descritto analiticamente:

- nell'offerta economica presentata dal libero professionista;
- nelle "Condizioni di carattere generale";
- nel Capitolato Tecnico "lotto n. 25 specialista in Oculistica", posto a base della procedura di gara e che ne costituisce parte integrante.

Il dettaglio di tutte le obbligazioni oggetto del presente appalto (Oggetto della prestazione, Impegno del professionista e durata delle prestazioni, ecc.) è riportato nelle anzidette Condizioni di carattere generale e nell'anzidetto Capitolato Tecnico.

Le diverse attività specialistiche sono correlate all'attività concorsuale e vanno concertate direttamente con il Centro di Reclutamento.

ART. 3 – PREZZO DEL SERVIZIO

Sulla base del prezzo offerto in sede di gara, il compenso giornaliero per le prestazioni richieste per il servizio di n. 1 specialista in Oculistica (comprendente tutte le obbligazioni indicate nel Capitolato Tecnico - cit. allegato) resta convenuto in € 369,00 (trecentosessantanove/00) comprensivo di oneri previdenziali ed oneri fiscali esclusi e per un importo complessivo presunto per il biennio 2021/2022 di € 22.140,00 (ventidueemilacentotrenta/00).

ART. 4 – NORME REGOLATRICI

L'appalto verrà espletato sotto l'osservanza:

a. della Legge e del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, rispettivamente approvati con RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.5.1924, n. 827;

b. del "Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza", emanato con D.M. 24.10.2014, n. 181, entrato in vigore il 27.10.2014;

c. dall'art. 140 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016;

e. del Codice Civile e delle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

f. del Capitolato di gara redatto dal Centro di Reclutamento, e dalla singola scheda prestazione di specialità.

Il libero professionista dichiara di accettare, dopo averne preso conoscenza, la Legge ed il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, il Capitolato Generale d'Oneri - richiamati rispettivamente sub a. e b. del presente articolo - che formano parte integrante del presente contratto, senza che siano ad esso allegati, ai sensi dell'art. 99 del citato Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO

L'attività oggetto delle prestazioni richieste dal presente contratto avrà la durata presumibile di due anni e sarà svolta in periodi di tempo diversi decorrenti dalla data di approvazione del presente contratto al 31 dicembre 2022, con esclusione, in linea di massima, del mese di agosto, delle festività di fine anno e dei giorni di sabato e domenica.

I giorni previsti per lo svolgimento delle prestazioni (presso il Comando Centro di Reclutamento sito in via delle Fiamme Gialle 18/22 Lido di Ostia – Roma ovvero presso altre strutture alla sede di Roma) saranno definiti di volta in volta in base alle esigenze dei calendari relativi alle varie procedure concorsuali di arruolamento.

La disponibilità del professionista dovrà essere confermata nominativamente, a richiesta del Comando, almeno con un mese di anticipo rispetto all'avvio delle attività.

ART.6 - MEDICO SPECIALISTA INCARICATO DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente contratto sono assicurati da:

Dott. Francesco Mazzeo, in qualità di titolare, avente i seguenti recapiti:

- Nr. telefonia mobile

- Indirizzo e-mail: - Indirizzo pec

In caso di indisponibilità del suddetto professionista, come dichiarato in sede di presentazione della documentazione amministrativa di gara, il professionista garantisce di poter disporre di due idonei sostituti, che si riserva di nominare successivamente rispettando le prescrizioni previste nel Disciplinare di Gara.

Ai sensi dell'art.105 del Codice dei Contratti, il professionista dovrà indicare i sostituti almeno 15 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo, al contempo, la certificazione attestante il possesso da parte dei sostituti dei requisiti richiesti per la gara, unitamente al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 e all'assenza dei divieti previsti dall'art.10 della Legge 575/1965 e successive modificazioni.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale vigilerà sul rispetto di quanto previsto all'art.2 dell'allegato 3 – Condizioni di Carattere Generale allegato al Capitolato tecnico.

Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni anzidette non sono incompatibili con altre attività eventualmente svolte dai medici su elencati, ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale, recepito con atto d'intesa nr. 2272 del 23/03/2005.

Il professionista dichiara inoltre che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla legge n.190/2012, per lo svolgimento dell'incarico in premessa.

Ulteriormente il Professionista si impegna fin da subito di comunicare quanto sopra se circostanza sopravvenuta alla firma del presente contratto

I professionisti aggiudicatari del servizio in parola durante la vigenza del rapporto contrattuale, saranno chiamati a prestare la propria attività professionale anche nelle campagne di prevenzione e similari che questa Amministrazione dovesse intraprendere sia nei confronti dei militari del Corpo in servizio e/o congedo che dei propri familiari alle sede di Roma (Lido di Ostia).

ART. 7 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

L'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, che verrà nominato con separata trattazione.

Al riguardo si precisa, inoltre, che nella struttura è presente personale Tecnico Sanitario del Corpo che coadiuverà lo specialista nello svolgimento delle attività.

Le apparecchiature mediche e di Laboratorio, nonché i materiali di consumo occorrenti all'espletamento del servizio, sono forniti dall'Amministrazione.

ART. 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il libero professionista ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

ART. 9 – RESPONSABILITA' CIVILE

Il libero professionista assume ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del libero professionista quanto dell'Amministrazione o di terzi dovuti a negligenze, inadempienze attinenti all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali o in dipendenza di omissioni, anche se eseguite da terze parti.

ART. 10 – PAGAMENTO

La liquidazione dei corrispettivi dovuti per le prestazioni sanitarie oggetto della gara avverrà sulla base di emissione di fattura elettronica **bimestrale**, a seguito della regolare esecuzione del servizio nel bimestre oggetto di fatturazione - codice univoco del Funzionario Delegato KDVPDB

Il pagamento sarà effettuato su conto corrente dedicato come previsto dalla Legge 136/2010, con le seguenti modalità:

- entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, che dovrà essere emessa solo dopo la verifica di conformità con esito favorevole;
- previa verifica di mancanza di inadempienze effettuate tramite l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, così come disposto dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, novellato dalla Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017). Nel caso di sussistenza di inadempienze, il pagamento da corrispondere verrà decurtato delle somme corrispondenti;

• previa verifica della regolarità contributiva, mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Nel caso in cui l'Impresa non sia in regola con l'anzidetto certificato di regolarità contributiva, l'Amministrazione attiverà la procedura di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010.

Il contratto, che sarà stipulato con l'aggiudicatario, è da considerare "contratto aperto", talché l'Impresa/ professionista aggiudicataria si obbliga a eseguire quanto forma oggetto del contratto senza impegno di ammontare minimo da parte dell'Amministrazione.

Ove difatti non verranno svolte prestazione, entro il limite massimo dell'ammontare contrattuale, l'aggiudicatario rinunzia fin da subito ad avanzare qualsivoglia diritto di sorta.

Il professionista/ L'impresa aggiudicataria non potrà quindi avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto l'importo massimo complessivo sopraindicato.

Per il presente contratto il corrispettivo, ulteriormente, non potrà essere né rivalutato, né aggiornato, in relazione ai prezzi/indice basi Istat, essendo i medesimi vincolati per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Qualsivoglia incremento dei costi per la prestazione professionale in oggetto sarà ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il libero professionista si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Come previsto dall'art. 3 della summenzionata legge, la Società / il libero professionista indicherà con apposita comunicazione le generalità

e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul c/c dedicato, impegnandosi, al contempo, a partecipare tempestivamente qualunque eventuale variazione alla prescelta forma di pagamento, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che possa derivarle da eventuali errori nella comunicazione della stessa, nonché dalle successive varianti non trasmesse per tempo.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN MATERIA DI TRACCIABILITA'

Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa che sarà attivata in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 13 – RECESSO

Il Re. T.L.A. potrà recedere dal contratto, con lettera raccomandata A/R o PEC, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, ovvero potrà adeguarne opportunamente il contenuto, estendendo o riducendo il servizio, come previsto dal Capitolato Tecnico Istitutivo, nei casi di trasferimento, soppressione o ampliamento di uffici.

Il Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 92 e segg. del D.Lgs. n. 159/2011, nelle ipotesi ivi previste, anche nel caso in cui l'informazione antimafia, non ancora pervenuta, attesti infiltrazioni mafiose.

L'Aggiudicatario, inoltre, espressamente acconsente che l'Ente possa recedere dal contratto in qualsiasi momento, al di fuori delle ipotesi suddette, dandone avviso mediante posta elettronica certificata almeno 2 (due) mesi prima. In tal caso il Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione

della Guardia di Finanza riconosce all'Aggiudicatario esclusivamente i corrispettivi relativi alla parte di fornitura eseguita e alle prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso. L'Aggiudicatario rinuncia, fin da ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso a qualsiasi titolo.

ART. 14 - RISOLUZIONE

E' facoltà della Committente dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e, conseguentemente, procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale, salva l'azione per il maggior danno subito e salva ogni altra azione che essa ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:

- a) in caso di interruzione ingiustificata del servizio, ovvero in caso di comunicazione di due diffide derivanti da inadempienze gravi secondo le valutazioni di questa Amministrazione, o per reiterata applicazioni di penali o per altri motivi;
- b) qualora il servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti;
- c) per ragioni di pubblico interesse;
- d) ove sopraggiungano situazioni di incompatibilità e/o provvedimenti giudiziali a carico della società e/o del titolare ovvero in caso di fallimento dell'Aggiudicatario o altra procedura concorsuale;

- | | |
|--|--|
| e) subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del contratto; | |
| f) violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; | |
| g) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 21 del presente contratto; | |
| h) qualora venga meno la garanzia fideiussoria di cui all'art. 13 del presente contratto; | |
| i) qualora non vengano rispettati da parte dell'Aggiudicatario le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione, infortuni; | |
| j) in caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; | |
| k) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; | |
| l) in caso di mancanza sopravvenuta dei requisiti di partecipazione così come indicati nel Capitolato d'Oneri di questo Ente; | |
| m) qualora, in corso di esecuzione del contratto, risultassero positivi gli accertamenti antimafia presso la prefettura; | |
| n) ritardo nell'esercizio del servizio, oltre il quinto giorno solare, rispetto a quello previsto nel contratto; | |
| o) per ragioni di pubblico interesse; | |
| p) ove sopraggiungano situazioni di incompatibilità e/o provvedimenti giudiziali a carico della società e/o del titolare ovvero in caso di fallimento dell'Aggiudicatario o altra procedura concorsuale; | |

q) qualora fosse accertata, in sede di esecuzione, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa nella procedura di gara;

r) Mancato reintegro della cauzione nel termine di quindici giorni, nel caso di applicazione delle penalità;

s) Qualora non sia in grado di fornire in qualsiasi momento prova della copertura assicurativa;

t) Mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

u) Ove nella durata dell'appalto decadano le certificazioni richieste, a pena di ammissibilità, alla procedura di gara attinente il servizio di cui all'oggetto;

v) Ove si verifichino ipotesi di cause di forza maggiore / caso fortuito adeguatamente motivate, anche dichiarati con apposito provvedimento governativo.

Nei casi suddetti il Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza sarà tenuto a corrispondere all'Aggiudicatario soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, nei limiti in cui siano utili, fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento della cauzione ed il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 14.1 – Clausola di Salvaguardia amministrativa

L'appalto è finanziato con fondi assegnati dal Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza, sui capitoli di bilancio 4230, 4264 e 4273 –p.g.15 e 4278 e 4295 – p.g.2., ed è sottoposto a una specifica

clausola di salvaguardia, in forza della quale questa Amministrazione si riserva la facoltà di rideterminare l'importo dell'atto negoziale ovvero di recedere dal contratto qualora:

a) le assegnazioni necessarie sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni contrattuali;

b) divenga operante un accordo quadro o convenzione Consip che preveda, per analogo servizio, un prezzo unitario inferiore a quello di aggiudicazione.

ART. 15 – PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il libero professionista (o il proprio sostituto), a seguito della preventiva convocazione da parte del Centro Reclutamento della Guardia di Finanza, non si presenti il giorno previsto per lo svolgimento delle attività reclutative verrà applicata la penalità pari al compenso giornaliero per la prestazione ed indicato nel relativo contratto.

Nel caso di recidiva l'Amministrazione valuterà la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto, come sopra indicato, con incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 14.

Per gli ulteriori, diversi inadempimenti saranno applicate le penalità previste dal capitolato generale d'onori per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti al Corpo della Guardia di Finanza approvato con Decreto del Ministro delle Finanze del 24 ottobre 2014, n. 181.

ART. 16– CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli adempimenti contrattuali il professionista si impegna a presentare la cauzione definitiva, entro la data di registrazione del contratto, nel rispetto di quanto stabilito al punto

20 del Disciplinare di gara, ragguagliata al 10% dell'importo di aggiudicazione.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa in parola prevede espressamente, in forma esplicita, la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale nonché la rinuncia al beneficio di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile ed è presentata per tutta la durata del presente contratto.

La stessa contiene l'autentica, a cura del Notaio, della firma del/dei funzionario/i che legalmente possono impegnare l'Istituto bancario o assicurativo; i suddetti Pubblici Ufficiali, nel contesto del medesimo atto (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), hanno esplicitamente attestato che i summenzionati funzionari sono in possesso degli occorrenti poteri per impegnare legalmente la Banca o l'Assicurazione.

La cauzione definitiva verrà svincolata all'ultimazione delle prestazioni previste tenendo conto della data di scadenza del presente contratto.

Detta polizza sarà custodita in originale dalla Sezione Gestione Finanziaria dell'Ufficio Amministrazione.

Il libero professionista e/o l'impresa si impegna a tenere valida ed efficace la cauzione definitiva per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 17 – SPESE ED ONERI FISCALI

Sono a carico del libero professionista/ impresa tutte le spese di stampa, copia, bollo, registro e tutte le altre inerenti alla stipulazione ed esecuzione del presente contratto, da versare ai sensi e con le modalità previste dalla legge 27.12.1975, n. 790 e successive modifiche e integrazioni.

Il professionista è tenuto a versare le sopra citate spese, nella misura e con le modalità indicate dall'Ufficiale Rogante, secondo le tariffe

prefissate con d.m. 9 maggio 1980 dal Ministero del tesoro, pubblicato sulla G.U. del 19 agosto 1980, n. 226.

ART. 18 - SPESE DI PUBBLICITA'

Atteso che la presente procedura di gara rientra nell'ipotesi di cui all'art. 140 del D. Lgs. 50/2016, trovano applicazione gli artt. 130, 73 e 216 del citato codice dei contratti.

Per quanto sopra, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di gara e dell'avvenuta aggiudicazione saranno rimborsate al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le spese in argomento ammontano ad € 315,89 e saranno rimborsate al Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza mediante bonifico da effettuarsi con le seguenti modalità:

Beneficiario: Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza

Istituto di Credito: «Banco Posta Impresa online»

Codice IBAN:

Causale: «Rimborso spese di pubblicazione gara **CIG 8439261A7B**».

ART. 19 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

E' sempre fatta salva la facoltà dell'Amministrazione committente di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico alla realizzazione tempestiva della commessa, una volta acquisita conoscenza dell'eventuale:

- esercizio dell'azione penale per le fattispecie di reato individuate dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 a carico delle persone indicate al comma 3 del citato articolo;

- in ogni caso in cui libero professionista venga a trovarsi in una delle situazioni di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- contestazione al libero professionista - ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 231/2001 - di un illecito dal quale possa derivare la responsabilità amministrativa della medesima dipendente da reato, così come individuabile in relazione alle norme dettate dal suddetto decreto legislativo.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione – ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 - potrà procedere alla risoluzione del contratto ed alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti. Se la responsabilità penale è accertata nel corso dell'esecuzione del contratto, la controparte è tenuta a corrispondere all'Amministrazione committente una penale pari al 10% del valore del presente contratto.

ART. 20 – VINCOLO

Il presente contratto, mentre vincola il libero professionista fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio per l'Amministrazione solo dopo l'intervenuta approvazione e registrazione dello stesso nei modi di legge.

ART. 21 – CESSIONE DEI CREDITI

E' fatto divieto al libero professionista di cedere il credito che sorgerà in seguito all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto.

ART. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatti salvi i casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), tra

cui ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.

ART. 23- DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società, salvo disposizione del Direttore dell'Esecuzione, preventivamente approvate dal RUP dell'Amministrazione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel medesimo articolo. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comporteranno la rimessa in pristino, a carico della Società, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dell'anzidetto Direttore dell'Esecuzione.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dall'art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (c.d. "GDPR") circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Amministrazione tratterà i dati forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione della presente obbligazione commerciale, l'Impresa acconsente espressamente alla diffusione dei

dati conferiti, opportunamente trattati, tramite i siti informatici.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal D.Lgs. n. 196/2003.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi, reciprocamente, da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici.

ART. 25 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Aggiudicatario dichiara di aver avuto piena ed esatta conoscenza del protocollo di legalità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, conservato agli atti dell'Amministrazione. Il presente contratto si intende automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancata osservanza degli impegni richiamati nel presente paragrafo.

ART. 26 RISCHI DA INTERFERENZA – COSTI PER LA SICUREZZA

Nell'appalto in argomento sono stati rilevati rischi da interferenza per i quali dovranno essere adottate le relative misure di sicurezza.

I costi per la sicurezza derivanti dai rischi per le interferenze sono pari a zero.

ART. 27 – CESSIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE DI AZIENDA

Per l'eventuale cessione di azienda o ulteriori vicende soggettive, si richiama la disciplina dell'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 28 – DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto, il libero professionista elegge indirizzo email pec , ove si conviene che possano essere notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto.

Il libero professionista è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dello stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ART. 29 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte dell'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto, come da informativa sulla privacy. (allegato 2)

ART. 30 – CONTROVERSIE

Nel caso in cui si verifichino controversie tra le parti, si potrà far ricorso agli istituti disciplinati nella Parte IV - Contenzioso - del D. Lgs. n. 50/2016.

Oltre ai casi previsti per legge, l'Amministrazione può recedere dal contratto qualora, in corso di esecuzione, vengano accertati gravi inadempimenti ed essi, esperito il contraddittorio tra le parti, non vengano rimossi nel termine perentorio assegnato.

ART. 31 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito inerente al presente contratto il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Roma.

ART. 32 – NORMA INTERPRETATIVA

In caso di divergenza tra quanto contenuto nel presente contratto e negli Allegati, prevale il contenuto più favorevole all'Amministrazione.

Il presente contratto che consta di n. 28 (ventotto) pagine di carta resa legale, viene sottoscritto, unitamente agli allegati in esso richiamati da me Ufficiale Rogante con firma digitale certificata, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dell'art. 52-bis, legge 16 febbraio 1913, n. 89.

ART. 33 – CLAUSOLA FINALE

Il presente contratto e i suoi allegati (ivi inclusi il Capitolato d'Oneri Istitutivo, il Capitolato Tecnico Istitutivo e il Capitolato d'Oneri del Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione e suoi allegati) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto e/o delle condizioni generali non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che il medesimo Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ART. 34– RAPPRESENTANZA LEGALE E TECNICA

Per la forma e l'esecuzione del presente contratto le Parti sono rappresentate come segue:

☐ **il professionista:** dal Dott. Francesco Mazzeo C.F. presso il domicilio dichiarato;

☐ **l'Amministrazione:** il Col. Aniello Albano, C.F. LBNLL61H29F839B, domiciliato per la carica in Lido di Ostia (Roma), in via delle Fiamme Gialle n. 18/20, nella sua qualità di Capo Gestione Amministrativa dell'Ente.

ART. 35– DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- **Il Dott. Francesco Mazzeo**

- **l'Amministrazione:** via delle Fiamme Gialle n. 18/20– 00122 Lido di Ostia (Roma) – C.F. , pec:RM0630000p@pec.gdf.it

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata agli indirizzi PEC di cui al precedente comma.

ART. 36 NORMA INTERPRETATIVA

In caso di divergenza tra quanto contenuto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, prevale il contenuto più favorevole all'Amministrazione.

ART. 37 - CONCLUSIONI

Il presente contratto,

- che consta di n 28. fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno

su una sola facciata;

- n. 2 allegati (Duvri, Informativa Privacy);

è stato letto dalle Parti e riconosciuto conforme alle loro volontà, viene sottoscritto, unitamente agli allegati in esso richiamati, dalle Parti e da me, Ufficiale Rogante, con firma digitale certificata, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 52bis della Legge n. 89 del 1913, "*mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa*" in mia presenza e previo accertamento delle identità personali delle Parti.

L'UFFICIALE ROGANTE

Capitano Aldo Galante

Fatto, letto e confermato come sopra, questo atto viene sottoscritto mediante firma digitale:

- **Il libero professionista**
- **per il Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza della Guardia di Finanza, dal Col. Aniello Albano, C.F.:**,
Capo Gestione Amministrativa:

Certificatore: NAMIRIAL S.p.A.

- **l'Ufficiale Rogante, Cap. Aldo Galante**

Certificatore: NAMIRIAL S.p.A.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile (condizioni generali di contratto), la Società dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole di questo contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12.1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32 e 33, 34,35,36 e 37.

F.to in originale

Il libero professionista

- **Dott. Francesco Mazzeo**

-